

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata ed integrata con legge regionale 6 marzo 2017, n. 2, pubblicata sul BURERT n. 51;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)" ed in particolare l'art. 12 della citata L.R. n. 34/2002 che prevede che gli Enti pubblici regionali possano stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte al Registro di cui all'art. 4 della medesima legge;

Considerato che il Settore Attività faunistico venatorie e sviluppo della pesca, nel 2016, ha effettuato una ricognizione delle strutture attive sull'intero territorio regionale, adibite ad incubatoi e stabilimenti ittiogenici per la produzione di novellame da ripopolamento di trota mediterranea, nonché valutazioni tecniche sulle loro potenzialità e sui fabbisogni dei territori;

Preso atto che da tale ricognizione - pur in presenza di realtà estremamente diversificate tra i territori provinciali, in relazione alle caratteristiche dei singoli impianti - è emerso che le strutture presenti, dal punto di vista strettamente tecnico, possono essere suddivise tra:

- "incubatoi a ciclo completo", utilizzati sia per la produzione di uova e di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento, sia per la conservazione, accrescimento e sviluppo di un parco riproduttori;
- "incubatoi a ciclo parziale", utilizzati esclusivamente per la produzione di novellame di specie autoctone da destinare al ripopolamento a partire da uova provenienti da altre strutture;

Rilevato che gli incubatoi a ciclo completo concorrono prioritariamente al ripopolamento del reticolo idrico montano regionale, per il quale occorre valutare non solo il numero di esemplari immessi ma anche le caratteristiche degli stessi;

Dato atto che in attuazione della D.G.R. n. 1977/2019 rivolta alla gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento, sono state stipulate le seguenti convenzioni triennali che andranno in scadenza il 31/12/2022:

1. convenzione RPI 25/11/2020 n. 515 stipulata con l'Associazione "Sezione Provinciale di Bologna Convenzionata F.I.P.S.A.S." e la "Città Metropolitana di Bologna", proprietaria dei beni mobili e immobili oggetto delle attività di gestione dell'incubatoio per la produzione di trote ubicato in Lizzano in Belvedere (BO);
2. convenzione RPI 25/06/2020 n. 227 stipulata con la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) - Comitato Provinciale di Reggio Emilia e la Provincia di Reggio Emilia proprietaria dei beni mobili e immobili oggetto delle attività di gestione dell'incubatoio per la produzione di trote ubicato in Comune di Villa Minozzo (RE);
3. convenzione RPI 25/06/2020 n. 226 stipulata con l'"Associazione Pesca e Attività Subacquee - Sezione di Modena" e "Lotti comunali di Fontanaluccia" di Frassinoro (MO) proprietario dei beni mobili e immobili oggetto delle attività di gestione dell'incubatoio per la produzione di novellame da ripopolamento ubicato in Frassinoro (MO), Fraz. Fontanaluccia;

Preso atto che in virtù dei buoni risultati ottenuti dall'attività finora svolta negli incubatoi oggetto di convenzione, permane l'interesse da parte della Regione di sostenere la produzione di uova e di novellame da ripopolamento, con espresso riferimento alla trota mediterranea, in esito alle recenti evoluzioni normative di cui al Decreto Direttoriale del 2 aprile 2020 e successiva Circolare esplicativa della Direzione Generale per il Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica del 24 maggio 2021, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:

- incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
- incubatoio sito in Comune di Frassinoro - Modena;
- incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;

Considerato, inoltre:

- che il Piano Ittico regionale 2006-2010, tuttora in corso di validità per effetto di quanto previsto dall'art 27 comma 3 della citata L.R. 11/2012, al capitolo "Orientamenti per la tutela ed il ripristino delle specie ittiche autoctone" prevede, fra l'altro:

- il recupero delle popolazioni locali, autoctone o rinselvatichite;
- l'attivazione e potenziamento degli incubatoi di valle;
- che il medesimo Piano Ittico al capitolo "Incubatoi di valle e di pianura" individua il coinvolgimento delle associazioni piscatorie e dei loro aderenti come fattore imprescindibile nella realizzazione e gestione degli incubatoi;

Ritenuto pertanto di dare la necessaria continuità funzionale e gestionale alla rete di strutture locali per la produzione di novellame da ripopolamento di trota mediterranea:

- al fine di garantire la salubrità e rusticità delle specie ittiche immesse nelle acque interne per il ripopolamento e il mantenimento dello stock ittico;
- con il duplice obiettivo di ridurre i fenomeni di grave inquinamento genetico e di razionalizzare l'impegno, anche economico, dell'amministrazione regionale per il ripopolamento;
- nell'intento di rafforzare il ruolo degli incubatoi di valle come punti di aggregazione non solo per l'attività piscatoria ma anche per favorire azioni e interventi di carattere turistico e didattico-formativi per le scuole;

Preso atto, che i beni mobili ed immobili su cui si svolgono le attività, sono di proprietà di soggetti terzi attualmente non più interessati alla gestione diretta delle strutture (Città Metropolitana di Bologna, Provincia di Reggio Emilia e Amministrazione separata dei Lotti comunali di Fontanaluccia) a cui è già stata richiesto un formale pronunciamento in merito alla messa a disposizione a titolo gratuito delle citate strutture;

Valutato che gli incubatoi del territorio parmense, situati nei Comuni di Bedonia, di Monchio delle Corti e di Corniglio, sono già stati oggetto di specifici accordi e convenzioni con soggetti pubblici locali (Comune di Bedonia convenzione RPI 18/05/2022 n. 235 e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale convenzione RPI 18/05/2022 n. 236) ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

Considerato, al contempo, che le modifiche alla L.R. n. 11/2012 hanno confermato:

- all'art. 5, che "la Regione, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, al riequilibrio faunistico-ambientale, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale e la pesca sportiva quale vettore per lo sviluppo turistico,

può stipulare convenzioni con le Associazioni piscatorie di cui al successivo art. 7, affidando loro lo svolgimento di tali attività”;

- all'art. 7, che per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla medesima legge, “le Associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
  - non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
  - essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)” o dei requisiti di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” ed essere iscritte nei relativi registri;
  - essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica o di promozione della pesca da almeno un anno;”

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- disciplinare le procedure di raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle Associazioni aventi i requisiti richiesti per la successiva stipula di nuove convenzioni, della durata di 2 anni eventualmente estendibile a 3 anni sulla base delle disponibilità finanziarie per l'anno 2025, arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2023-2025, regolanti i rapporti e le modalità di svolgimento dell'attività di conduzione degli incubatoi a ciclo completo situati nei Comuni di Lizzano in Belvedere (BO) Frassinoro (MO) e Villa Minozzo (RE) e delle connesse attività di ripopolamento;
- prevedere un'unica convenzione per incubatoio disciplinando anche la procedura in caso di presentazione di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio;
- stabilire che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021 ad oggetto: "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 10 "Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

Considerato necessario definire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio, tenendo conto delle potenzialità produttive di ognuno in base a quanto dimostrato nel corso del triennio 2020-2022, di ipotesi di incidenza di mortalità tra le varie fasi di sviluppo del pesce e del costo stimato della produzione, sulla base delle valutazioni effettuate dal Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca - come segue:

<b>Incubatoio</b>	<b>Prov.</b>	<b>Produzione uova n.</b>	<b>Avannotti n.</b>	<b>Trotelline n.</b>	<b>Tetto massimo annuale per incubatoio Euro</b>
Panigale	BO	1.000.000	800.000	560.000	<b>56.000,00</b>
Fontanaluccia	MO	600.000	480.000	336.000	<b>33.600,00</b>
Villa Minozzo	RE	600.000	480.000	336.000	<b>33.600,00</b>
<b>Totale</b>					<b>123.200,00</b>

Dato atto che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2023 e 2024, sugli stanziamenti del capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con propria deliberazione n. 2276/2021 e s.m., mentre per l'anno 2025, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2023-2025;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamata inoltre la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

1. di sostenere, in virtù dei buoni risultati ottenuti dall'attività fino ora svolta negli incubatoi oggetto di convenzione, la produzione di uova e di novellame da ripopolamento coinvolgendo in particolare le seguenti strutture:
  - incubatoio sito in Comune di Lizzano in Belvedere - Bologna;
  - incubatoio sito in Comune di Frassinoro - Modena;
  - incubatoio sito in Comune di Villa Minozzo - Reggio Emilia;
2. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, teso alla stipula di convenzioni della durata di 2 anni eventualmente estendibile a 3 anni sulla base delle disponibilità finanziarie per l'anno 2025, arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2023-2025, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per la gestione integrata degli incubatoi a ciclo completo per la produzione di novellame da ripopolamento ubicati nelle seguenti località:
  - Lizzano in Belvedere (BO);
  - Frassinoro (MO);
  - Villa Minozzo (RE);
3. di approvare il modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate **entro il termine perentorio del 27 dicembre 2022;**
5. di prevedere la stipula di un'unica convenzione per ciascuno degli incubatoi di cui trattasi, stabilendo:
  - che le convenzioni siano sottoscritte, oltre che dalla Regione e dalle Associazioni individuate, anche dai proprietari dei beni mobili ed immobili oggetto delle attività previa acquisizione, ove non già

acquisita, della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati;

- che le convenzioni avranno validità a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2024 eventualmente estendibile al 31/12/2025, precisando che l'annualità di convenzione 2025 sarà attivata solo in presenza delle necessarie disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2023-2025 e possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo per un massimo di un ulteriore anno qualora sussista l'interesse della Regione alla stipula alle medesime condizioni;
  - che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l'assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;
6. di approvare lo schema di convenzione, di cui all'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di stabilire il tetto massimo annuale dei rimborsi delle spese sostenute per ciascun incubatoio come segue:

<b>Incubatoio</b>	<b>Tetto massimo annuale rimborso spese per incubatoio Euro</b>
Panigale	<b>56.000,00</b>
Fontanaluccia	<b>33.600,00</b>
Villa Minozzo	<b>33.600,00</b>
<b>Totale</b>	<b>123.200,00</b>

8. di dare atto che l'onere derivante dall'attivazione delle predette convenzioni di durata massima triennale trova copertura, per gli anni 2023 e 2024, sugli stanziamenti del capitolo U78594 "Spese per prestazioni professionali e specialistiche per interventi di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della pesca (D.P.R. 616/1977; D.P.R. 987/1955; L.R. 22 febbraio 1993, n.11 abrogata; art. 27, comma 3, L.R. 7 novembre 2012, n. 11)" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con propria deliberazione n. 2276/2021 e s.m., mentre per l'anno 2025, annualità eventualmente attivabile, troverà copertura sugli stanziamenti dello stesso capitolo sulla base delle disponibilità finanziarie arretrate con il bilancio finanziario di previsione 2023-2025;
9. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto nel successivo punto 10., nel rispetto dell'attribuzione delle competenze stabilite dalla L.R. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. - il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e



sviluppo della pesca provvede, previa acquisizione da parte dei proprietari della disponibilità a concedere in uso gratuito i beni interessati, con proprio atto:

- alla individuazione del soggetto con cui stipulare le convenzioni;
- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

nonché alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato;

10. di stabilire che, in presenza di più manifestazioni di interesse per il medesimo incubatoio, il Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a promuovere la collaborazione ed integrazione, il cui esito - formalizzato in specifico accordo da sottoscrivere da parte del legale rappresentante di ciascuna Associazione ovvero da soggetto munito di specifico potere - sarà oggetto di una proposta da sottoporre alla approvazione della Giunta per la successiva autorizzazione a sottoscrivere una specifica convenzione da cui si desuma anche la ripartizione delle attività e delle relative risorse tra i soggetti interessati;
11. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
12. di disporre che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 di cui alla deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022.